



A Tutti gli Iscritti

Napoli, 05 settembre 2013

Prot. N° 14713

Oggetto: modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 138/2011

Caro Collega,

in un quadro globale di riforma e liberalizzazione del mercato dei servizi, anche su impulso dell'Unione Europea, già da qualche anno nel nostro paese si è voluto disciplinare la materia delle professioni intellettuali.

Tra le novità introdotte, l'art. 3, comma 5, lettera e) del Decreto Legislativo 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha reso obbligatorio per tutti i professionisti, a partire 15 agosto 2013, la stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Riguardo all'ambito applicativo di tale disposizione, l'obbligo di stipulazione della polizza assicurativa è collegato all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59, con la conseguenza che esso, **è attuabile solo per gli iscritti che esercitano in modo effettivo la professione.**

A seguito di quanto sopra citato si comunica quanto segue:

- a partire dalla data sopra indicata ogni professionista esercitante la libera professione ha l'obbligo di stipulare una forma assicurativa per poter esercitare la professione;
- sono soggetti all'obbligo assicurativo gli iscritti all'Albo dipendenti da strutture private, che compiono atti tipici della professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, su richiesta o per conto del datore di lavoro, sottoscrivendo e apponendo il sigillo professionale, ciò anche nel caso essi non percepiscono alcun compenso. Nella fattispecie, infatti, non è possibile escludere l'utilizzo con finalità lucrative degli elaborati professionali, in tal caso privando l'utenza delle garanzie previste per legge. Si ritiene che, in tali casi, i premi assicurativi debbano essere pagati dai datori di lavoro che richiedono la prestazione al professionista dipendente con sottoscrizione ed apposizione del sigillo professionale;
- sono tenuti all'obbligo assicurativo le società professionali stabilite dalla legge di riferimento, le quali possono altresì stipulare polizze di responsabilità civile per i singoli soci o dipendenti professionisti, per i rischi posti direttamente in capo agli stessi.

In particolare, tale obbligo non sussiste nei confronti dei professionisti iscritti all'Ordine che non esercitano, nemmeno saltuariamente, la professione **in forma autonoma**, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività. Restano quindi **esclusi dall'obbligo** i professionisti assunti alle **dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati** i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione, dell'ente o industria di appartenenza.

Lo stesso Decreto Legislativo, ha introdotto all'articolo 9, per i soggetti destinatari dell'obbligatorietà assicurativa, l'obbligo **di rendere noti al Cliente** già al momento del conferimento dell'incarico, gli estremi della polizza sottoscritta e il massimale.

La violazione dell'obbligo assicurativo e informativo costituisce **un illecito disciplinare sanzionabile** ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Il nostro Ordine territoriale ha già negoziato una polizza assicurativa si inviano in allegato gli estremi. Stiamo negoziando anche altre convenzioni, ed attendiamo dal Consiglio Nazionale ulteriori indicazioni che invieremo agli interessati.

Riteniamo che la riforma degli ordinamenti professionali che ha introdotto diverse novità tra cui l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale, possa rappresentare un aspetto di positiva differenziazione tra gli iscritti e i non iscritti a tutela del Cliente per cui il Tecnologo Alimentare opera.

La segreteria dell'Ordine è a tua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
(Salvatore Velotto)